CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)
C.F. e P.IVA 00239980691
Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207
Pec: comune.guardiagrele@pec.it
e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it

I Borghi più belli d'Italia



CONCESSIONE N. 10/P

PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO P

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Di Renzo Pantaleone, nato a Bucchianico (CH) il 29.10.1950 e residente in Francavilla al Mare (CH) alla contrada Quercia Notarrocco n.21B C.F.:DRNPTL50R29B238A, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "Punto Spesa snc di Di Renzo P.&C." con sede in Guardiagrele (CH) alla via Giardino P.IVA:02056930692, acquisita al prot. n.18176 in data 07.07.2026, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico di mq. 25,60 in via Giardino per deposito nettezza urbana;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L.160/2019, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n. 01 del 11.03.2025;

Visto il parere di competenza favorevole rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica – Edilizia – Ambiente di questo Comune, prot. n.26099 del 05.10.2026, che attiene esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico e non costituisce autorizzazione alla realizzazione del manufatto, il quale, per caratteristiche dimensionali, costruttive e per il carattere permanente dell'occupazione, necessita di idoneo titolo edilizio da presentare al SUAP con i relativi adempimenti di Legge previsti dal D.P.R. 380/2001, ivi compresi quelli in materia di costruzioni in zona sismica;

C o n c e d e

all'Impresa **"PUNTO SPESA SNC DI DI RENZO P.&C."**, con sede in Guardiagrele (CH) alla via Giardino P.IVA:02056930692, **e per essa in qualità di Legale Rappresentante al Sig. Di Renzo Pantaleone**, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione permanente di suolo pubblico in via Giardino della superficie complessiva di mq.25,60 per deposito nettezza urbana** con le seguenti prescrizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 in fase di installazione del manufatto;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- di contenere l'occupazione entro il perimetro e la superficie rappresentati negli elaborati grafici integrativi, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- di garantire il regolare passaggio dei mezzi di soccorso;
- alla scadenza, revoca o decadenza Concessione, di provvedere alla rimozione

del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

L'occupazione viene concessa fino al giorno 31.12.2035, per una durata di anni 10 (dieci), rinnovabili alla scadenza presentando domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi di questo Comune la data dell'installazione del manufatto.

Il Canone Unico Patrimoniale per la presente Concessione dovrà essere versato, per la prima annualità, al termine della realizzazione del manufatto finalizzato al deposito della nettezza urbana e successivamente alle scadenze previste.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- versamento del canone alle scadenze previste.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora la concessione interessi le strade così come definite dal Codice della Strada, il concessionario è tenuto a rispettare la normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché eventuali prescrizioni impartite dalle autorità di Polizia Stradale.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. sono causa di estinzione della concessione:
   - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 13.11.2026

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI

COMUNE DI GUARDIAGRELE